



# COMUNE DI SOVICILLE

Provincia di SIENA

## ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione N. 34

Data: 14/04/2021

### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA 2021**

Il giorno 14 Aprile 2021, alle ore 14.30 si riunisce la Giunta Comunale.

Risultano all'appello nominale:

			Presenti	Assenti
1	Gugliotti Giuseppe	Sindaco	X	
2	Parrini Federica	Assessore	X	
3	Balestri Roberto	Assessore	X	
4	Donati Cristian	Assessore	X	
5	Zalaffi Caterina	Assessore	X	
			5	0

Presiede il Dott. Giuseppe Gugliotti, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il segretario comunale, Dott. Luigi Frallicciardi, per le funzioni previste dall'art. 97, c. 4, lett. a), DLGS 267/2000.

Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la riunione.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs 267/2000 del 18/08/2000

**VISTO** l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dal D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, "*Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici*" che cita: "1. *Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*";

**VISTO** l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che cita: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.....omissis....*";

**VISTO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che cita: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

**VISTO** l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce la data del 31 dicembre entro la quale deliberare il Bilancio di Previsione per un orizzonte temporale almeno triennale;

**VISTA** la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto "Rilancio" (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) che ha fissato al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha differito ulteriormente questo termine dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

**DATO ATTO** che la Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-847, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*" istituisce a decorrere dal 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria in sostituzione e la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, prevedendo altresì che lo stesso è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

**PREMESSO** che, alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal presente Canone unico ma non abrogati, pertanto continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

**DATO ATTO** in particolare che:

- il comma 817 articolo unico, del suindicato testo di Legge 160/2019 prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- il successivo comma 819 dispone che il presupposto del canone è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato,

- il successivo comma 821 prevede che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero *"l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819"*;

**DATO ATTO** altresì che:

- il comma 837 articolo unico, del suindicato testo di legge 160/2019 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate,

- il successivo comma 838 dispone che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**DATO ATTO** che, con apposito Regolamento adottato dal Consiglio Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 12/04/2021, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è stato disciplinato il Canone unico;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 1 comma 817 di suddetta legge, il Canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

**DATO ATTO** che la suddetta clausola, concernente l'invarianza di gettito, è rispettata dallo schema di tariffe che sia andranno ad approvare con la presente deliberazione;

**PRESO ATTO** che, solo con riferimento alle pubbliche affissioni, la tariffa decorrerà dal 1 dicembre 2021, come previsto dall'art. 1, comma 836, della L. 160/2019 e che, pertanto, fino a tale data resta in vigore il diritto sulle pubbliche affissioni;

**RILEVATO** che la popolazione del Comune di Sovicille al 31.12.2020 è pari a n. 9.957 abitanti e che l'ente ai fini dell'adozione delle tariffe del canone patrimoniale, si trova nella classe *"fino a 10.000 abitanti"*;

**VISTA** la seguente classificazione del territorio comunale in due categorie, riportata nell'allegato A del vigente regolamento del canone patrimoniale, rilevante al fine dell'applicazione della tariffa per l'occupazione del suolo, compresi gli spazi soprastanti e sottostanti, fatta eccezione per l'imposta sulla pubblicità e per i diritti sulle pubbliche affissioni:

- I categoria : Capoluogo e centri abitati di Rosia, S. Rocco a Pilli, Volte Basse e Carpineto;
- Il categoria – Restanti località del territorio comunale

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di provvedere alla contestuale determinazione delle tariffe del Canone unico patrimoniale, come da allegati **A B e C**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 22/03/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 24/03/2021 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 parte finanziaria;

**VISTI** i pareri espressi dal Responsabile del Settore Contabilità e Tributi ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla legittimità tecnica e contabile del presente atto;

**RICHIAMATO** l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza della Giunta Comunale all'approvazione del presente atto;

**RITENUTO** pertanto di dover procedere in merito;

Con voti palesi ed unanimi, resi nelle forme di legge:

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe 2021 del Canone unico come da allegati A, B e C, parti integranti esostanziali del presente atto;
3. di trasmettere il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del T.U.E.L.;
4. di assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza dettati dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. con la pubblicazione nel sito internet del Comune di Sovicille, Sezione "*Amministrazione Trasparente*" sottosezione "*Provvedimenti/Provvedimenti Organi Indirizzo Politico*" sottosezione "*Disposizioni generali/Atti Generali*" e sottosezione "*Attività e Procedimenti /Tipologie di Procedimento*" e contestuale pubblicazione all'albo pretorio on line;

**DI SEGUITO**, sempre con voti palesi ed unanimi, resi nelle forme di legge, stante l'urgenza del provvedimento deliberativo in specie, conseguente all'esigenza di sottoporre sollecitamente il medesimo all'attenzione ed approvazione del Consiglio Comunale,

### **DELIBERA**

**ALTRESI'** di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di stante la necessità di garantire adeguata informazione;

**COMUNE DI SOVICILLE**  
**PROVINCIA DI SIENA**

**PARERI DI REGOLARITA'**

**Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale**

**Servizio** SETTORE CONTABILITA' E TRIBUTI\\RAGIONERIA

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE ANNO DI IMPOSTA 2021

**Parere di regolarità tecnica:**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio  
Annalisa Vuono

**Parere di regolarità contabile:**

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile del Servizio  
Annalisa Vuono

**Dati relativi alla seduta**

Seduta del 14/04/2021 Deliberazione n. 34

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

Approvato e sottoscritto:  
**IL PRESIDENTE**  
GUGLIOTTI GIUSEPPE

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione, in applicazione del T.U. degli EE.LL. approvato con D.lgs n. 267/2000:

- viene affissa all'Albo pretorio comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi ( art. 124, co. 1 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, co. 4 del D.lgs n. 267/2000);
- è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125, del D.lgs n. 267/2000).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. FRALLICCIARDI LUIGI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD). Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.*